



Decreto Dirigenziale n. 632 del 30/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 2 - UOD Ufficio contabile, bilancio, spesa accordo con la DG risorse finanziari

Oggetto dell'Atto:

DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DA RICONOSCERE A TITOLO DI SPESE DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI DEPURAZIONE E FOGNATURA AI SOGGETTI GESTORI DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che la Regione Campania gestisce gli impianti di depurazione comprensoriali di Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise, Orta di Atella, Acerra, sostenendone i relativi costi;
- b. Che la Regione Campania, nelle more dell'affidamento al gestore del Servizio Idrico integrato dell'ATO 3 – Soc GORI spa - gestisce, altresì, gli impianti di depurazione di Mercato San Severino, Solofra, Nola, Foce Sarno, Nocera Superiore, Napoli Est;
- c. Che a fronte delle spese di gestione dei su citati impianti la Regione Campania deve riscuotere le tariffe di depurazione e collettamento dagli Enti Locali o soggetti gestori cui gli stessi hanno affidato le proprie reti acquedottistiche interne e che, a loro volta, quali mandatarî all'incasso ex lege le riscuotono dai cittadini;
- d. Che, infatti, la Legge Galli prima (art 15 comma 2) ed il Testo unico dell'Ambiente poi (art 156 comma 1) hanno stabilito che, qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, le tariffe di depurazione e fognatura sono rimosse dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione;
- e. Che, peraltro, all'art 15 comma 3 della L. Galli e all'art 156 comma 2 del Dlgs 152/06 è stato, altresì, previsto, che con apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione;
- f. Che la Regione Campania attraverso gli uffici di questa Direzione è impegnata direttamente nella riscossione presso gli Enti Locali e/o loro Gestori, delle tariffe dei canoni di depurazione e fognatura per gli impianti Regionali Comprensoriali di Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise, Orta di Atella, Acerra, nonché per quelli di Mercato San Severino, Solofra, Nola, Foce Sarno, Nocera Superiore, Napoli Est, anche a seguito della scadenza dell'affidamento alla soc. acqua Campania del servizio di riscossione.

CONSIDERATO

- a. Che non è mai stata sottoscritta tra la Regione Campania e alcun Ente Locale e/o soggetto gestore che per essa, ope legis, riscuote la tariffa di depurazione dai cittadini, la convenzione per il riparto delle spese di riscossione ai sensi dell'art. 156 comma 2 del dlgs 152/06.
- b. Che tuttavia alcuni soggetti gestori sono stati autorizzati dalla Regione e/o dalla allora mandataria all'incasso Acqua Campania spa , in via meramente provvisoria e nelle more delle determinazioni Regionali, a trattenere, a titolo di spese di riscossione, una percentuale tra il 19 ed il 20% sulle somme fatturate/incassate dai cittadini per canoni di depurazione e fognatura;
- c. Che tali percentuali appaiono assolutamente sopradimensionate rispetto alla natura dell'importo da riconoscere che si sostanzia in un mero rimborso delle spese sostenute per la riscossione senza alcun elemento remunerativo e che, peraltro, parte delle spese come ad esempio quelle di recapito bollette sono già a carico dei cittadini;
- d. Che, pertanto, la scrivente Direzione Generale ha ritenuto necessario revocare, sino alla sottoscrizione della convenzione prevista per legge, con nota n. 458833 del 14/6/12, l'autorizzazione concessa a suo tempo, invitando i soggetti gestori interessati a fornire evidenza delle spese sostenute;
- e. Che tutti i soggetti gestori interessati hanno ritenuto, sotto la loro esclusiva responsabilità, di aver pieno titolo e diritto di perpetuare la prassi della trattenuta sugli incassi a titolo di spese di riscossione, provvisoriamente autorizzata dalla Regione, anche e nonostante il venir meno dell'autorizzazione Regionale medesima;
- f. Che alcuni di essi hanno provveduto a relazionare ed illustrare i costi giustificativi di una così elevata percentuale includendo negli stessi tutte le spese afferenti il personale assegnato alla direzione commerciale dedicato alla stipula dei contratti con gli utenti, alla interlocuzione quale front office con i cittadini, alla contabilizzazione separata degli incassi, nonché tutte le spese afferenti la lettura dei contatori, l'attività di elaborazione e spedizione delle fatture, la gestione del contenzioso, il recupero crediti;

- g. Che tali rendicontazioni non possono essere condivise ai fini dell'individuazione di parametri e voci di costo da considerare tra le spese di riscossione, includendo le stesse costi che non sono direttamente connessi all'attività di riscossione ed il cui ammontare è, peraltro, strettamente dipendente dall'organizzazione e dall'efficienza del soggetto gestore che riscuote le tariffe e, quindi, non appare ragionevole farlo ricadere interamente sul gestore degli impianti di depurazione;
- h. Che le spese per la riscossione delle tariffe di depurazione e fognatura, costituendo di per sé un costo per il gestore dei relativi impianti, devono inevitabilmente trovare una copertura finanziaria nelle tariffe stesse e devono, pertanto, essere rendicontate anche all'Autorità per Energia ed il Gas;
- i. Che con DGR 805/12 la Regione in occasione dell'aggiornamento tariffario per depurazione non ha contemplato nella propria tariffa il costo relativo alle spese di riscossione ex art. 156 Dlgs 152/06, trattandosi di costi sostenuti dai diversi soggetti gestori degli acquedotti comunali, non individuabili univocamente in quanto strettamente dipendenti dall'organizzazione interna degli stessi, dalle dimensioni territoriali, dal numero degli utenti finali, dalla percentuale di insolvenza degli utenti finali medesimi e quindi delle conseguenti procedure coattive da attivare, nonché delle spese di riscossione già contemplate dai medesimi soggetti a carico dei cittadini per la riscossione della tariffa idrica;
- j. Che con la medesima DGR 805/12 la Regione ha pertanto stabilito di demandare, a decorrere dal 1/1/2013, ai soggetti gestori degli acquedotti comunali la determinazione delle spese di riscossione ex art. 156 del Dlgs 152/06 da far gravare sui propri utenti finali quale aliquota aggiuntiva alla tariffa di raccolta e depurazione determinata dalla Regione, trasmettendo idonea documentazione giustificativa alla stessa per il successivo inoltro all'AEEG al fine di consentirle le valutazioni di competenza, propedeutiche alla stipula della convenzione tra gestori come previsto per legge;
- k. Che occorre in ogni caso disciplinare il periodo pregresso sino al 2012 durante il quale sono state già effettuate da parte di alcuni soggetti gestori trattenute provvisorie sugli incassi per depurazione, ovvero sussistono richieste di definizione dell'ammontare di tale contributo;

RILEVATO

- a. Che, peraltro, gli importi provvisoriamente trattenuti sino al 2012 non sono stati fatturati dai Soggetti gestori quale servizio di riscossione, determinandosi di fatto oltre ad una forte immobilizzazione di somme che hanno prodotto interessi, la necessità di procedere anche a regolarizzazioni di carattere contabile/fiscale;
- b. Che appare, pertanto, necessario procedere alla determinazione dell'importo massimo da riconoscere ai soggetti che, in quanto gestori degli acquedotti interni, hanno riscosso la tariffa di depurazione ope legis per conto della Regione gestore degli impianti di depurazione sino a tutto il 2012;
- c. Che la convenzione rep. 13625/04 sottoscritta tra il Commissario di Governo per l'emergenza Bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 e succ., cui è subentrato la Regione Campania, e la Hydrogest Campania spa., all'art. 29 contempla espressamente la percentuale di aggio da corrispondere ai soggetti che riscuotono la tariffa dagli utenti finali;
- d. Che tale norma contrattuale, determinatasi a seguito di procedura di evidenza pubblica e sulla base del project financing ha quantificato l'aggio da corrispondere nella misura del 4% dell'incassato;
- e. Che, peraltro, tale percentuale del 4% è suscettibile di incremento laddove sussistano contratti nei quali il gestore riscossore dei canoni dai cittadini, sia obbligato al riversamento di un importo minimo annuale che sia pari ad almeno l'80% del fatturato, da calcolare sul maggior volume incassato rispetto al minimo garantito ;
- f. Che, pertanto, per tutto il periodo di vigenza del contratto cd Hydrogest e quindi dal 2004 al 2011, appare necessario, ai fini della determinazione Regionale della percentuale da riconoscere a

titolo di spese di riscossione ai Soggetti gestori degli acquedotti Comunali che agiscono quale mandatario ex lege per la riscossione dei canoni, richiamarsi a tale norma contrattuale;

RITENUTO

- a. Di dover comunicare ai soggetti gestori degli acquedotti comunali la determinazione Regionale in ordine alle spese di riscossione da riconoscere agli stessi come quantificate dall'art. 29 del contratto rep. 13625/04 sottoscritto tra il Commissario di Governo per l'emergenza Bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 e succ cui è subentrata la Regione;
- b. Di dover ritenere applicabile la suddetta determinazione in ordine all'ammontare delle spese di riscossione anche a tutto il periodo pregresso e sino al 2012 essendo la stessa ritenuta congrua, poiché scaturita a seguito dell'espletamento di una procedura di evidenza pubblica sul progetto presentato dal promotore del project financing medesimo;
- c. Di dover invitare i soggetti che intendono recuperare le spese di riscossione sostenute per le tariffe di depurazione e fognatura a rendicontare le stesse con adeguata documentazione di spesa entro i su citati limiti, affinché la Regione possa valutarle e riconoscerle previa apposita fatturazione ;
- d. Di dover invitare, altresì, i soggetti gestori che in via meramente provvisoria hanno trattenuto sulle tariffe riscosse dai cittadini somme sino al 20% del fatturato a rendicontare la quota parte delle stesse sino al 4% dell'incassato, ovvero sino all'incremento di tale percentuale come sopra indicato, ed a restituire la rimanente quota;
- e. Di dover procedere successivamente alla rendicontazione delle citate somme alla sottoscrizione di atto ricognitivo delle stesse per tutti i periodi pregressi e sino al 2012, rinviando la sottoscrizione della convenzione di cui all'art 156 comma 2 del dlgs 152/06 per il periodo corrente, a decorrere dal 2013, all'assolvimento degli adempimenti da parte dei soggetti gestori degli acquedotti comunali come indicati nella DGR 805/12;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente e trascritte:

1. Di quantificare, nella misura del 4% dell'incassato, la percentuale da riconoscere a titolo di spese di riscossione delle tariffe di depurazione e fognatura ai Soggetti gestori degli acquedotti Comunali che, ai sensi della Legge Galli (art 15 comma 2) prima e del Testo unico dell'Ambiente poi (art 156 comma 1), hanno riscosso per il periodo sino al 2012, i relativi canoni;
2. Di stabilire che la suddetta percentuale del 4% è suscettibile di incremento laddove sussistano contratti nei quali il gestore dell'acquedotto Comunale, riscossore dei canoni di depurazione dai cittadini, sia obbligato al riversamento al gestore della depurazione di un importo minimo annuale che sia pari ad almeno l'80% del fatturato, da calcolare sul maggior volume incassato rispetto al minimo garantito;
3. Di invitare i soggetti che intendono recuperare le spese sostenute per la riscossione delle tariffe di depurazione e fognatura sino al 2012 a rendicontare le stesse con adeguata documentazione di spesa entro i su citati limiti, affinché la Regione possa valutarle e riconoscerle previa apposita fatturazione;
4. Di invitare, altresì, i soggetti gestori che in via meramente provvisoria hanno trattenuto sulle tariffe di depurazione riscosse dai cittadini somme sino al 20% del fatturato a rendicontare la quota parte delle stesse sino al 4% dell'incassato, ovvero sino all'incremento di tale percentuale come sopra indicato, ed a restituire la rimanente quota;

5. Di procedere, successivamente alla rendicontazione delle citate somme, alla sottoscrizione con ciascun soggetto gestore degli acquedotti comunali di apposito atto ricognitivo delle stesse per tutti i periodi pregressi e sino al 2012, rinviando la sottoscrizione della convenzione di cui all'art 156 comma 2 del d.lgs 152/06 per il periodo corrente, a decorrere dal 2013, all'assolvimento degli adempimenti da parte dei medesimi soggetti gestori degli acquedotti comunali come indicati nella DGR 805/12 e nel successivo DD n. 229 del 29/3/13;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Michele Palmieri